



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell'ambito della previdenza professionale (OLP; OPP 2; OPP 3)

Sintesi della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)

Berna, il 12 giugno 2026

Indice

1	Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	3
3	Risultati della procedura di consultazione	4
3.1	Pareri sulla modifica nel suo complesso.....	4
3.2	Risultati della procedura di consultazione in dettaglio	5
3.2.1	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)	5
3.2.1.1	Commenti sull'adeguatezza (art. 1 cpv. 3)	5
3.2.1.2	Commenti sul diritto collettivo di partecipazione agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale, incluso l'allegato (art. 27h cpv. 1).	6
3.2.1.3	Commenti sull'autorizzazione delle operazioni di pensione (art. 53 cpv. 6 e 7)	8
3.2.1.4	Commenti sulle modifiche di carattere redazionale (art. 55 lett. e, art. 62a cpv. 1 e art. 62d OPP 2).	9
3.2.2	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) – Commenti sulla flessibilità dell'ordine dei beneficiari e sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 2 cpv. 2 e 3).....	10
3.2.3	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)	11
3.2.3.1	Commenti sul tasso d'interesse in caso di ripartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata (art. 8a cpv. 1)	11
3.2.3.2	Commenti sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 15 cpv. 3)	11
3.2.4	Altre richieste.....	12
4	Anhang / Annexe / Allegato	13

1 Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Il 3 giugno 2025 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione concernente la modifica di varie ordinanze nell'ambito della previdenza professionale. Le modifiche proposte concernono l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2¹), l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3²) e l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP³). Queste tre ordinanze necessitano di modifiche mirate.

Come annunciato nel messaggio relativo all'attuazione e al finanziamento dell'iniziativa popolare per una 13^a mensilità della rendita di vecchiaia AVS (di seguito: 13^a mensilità AVS), la disposizione in materia di adeguatezza dei piani di previdenza del 2° pilastro di cui all'articolo 1 OPP 2 dovrà essere modificata. Questo adeguamento dovrà avvenire prima del primo versamento della 13^a mensilità AVS e quindi prima della fine del 2026. Le altre modifiche di ordinanza attuano interventi parlamentari o sono effettuate per motivi tecnici o redazionali, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e l'articolo 15 capoverso 3 OLP in adempimento del postulato Nantermod (Po. 22.3220 «OPP3. Maggiore libertà nella pianificazione successoria»).

La procedura di consultazione è terminata il 2 dicembre 2025.

2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è durata dal 3 settembre al 2 dicembre 2025. In merito all'avamprogetto di ordinanza e al rapporto esplicativo sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, le autorità e le istituzioni affini, nonché altre organizzazioni e organi esecutivi. L'invito è stato rivolto a 94 destinatari. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha ricevuto **54 pareri** sulle disposizioni relative al progetto da partecipanti invitati o spontanei (6 dei quali hanno semplicemente rinunciato a esprimersi).

La tabella qui sotto fornisce una panoramica dei pareri pervenuti.

Destinatari	Partecipanti invitati	Pareri e riscontri (comprese le dichiarazioni di esplicita rinuncia a prendere posizione)
Cantoni	27 ⁴	26
Partiti e gruppi politici	10	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4
Altre organizzazioni, organi esecutivi e ambienti interessati	46	16
Pareri spontanei	-	4
Totale	94	54

La maggior parte dei partecipanti (**38**) si è pronunciata a favore del progetto. Soltanto alcuni partecipanti si sono pronunciati esclusivamente su alcuni aspetti e non sul progetto nel suo complesso (**ASIP, CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, ASA, SWIC, CAF, AMAS, Luzerner Kantonalbank e Pittet Associés SA**).

¹ RS 831.441.1

² RS 831.461.3

³ RS 831.425

⁴ Compresa la Conferenza dei Governi cantonali.

OW, TG, JU, Associazione dei Comuni Svizzeri, Inclusion handicap e Fondazione istituto collettore LPP hanno rinunciato a esprimersi.

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla consultazione (LCo) e dell'articolo 16 della relativa ordinanza, tutti i pareri ufficiali e spontanei sono accessibili al pubblico al seguente indirizzo Internet:

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/69/cons_1

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Pareri sulla modifica nel suo complesso

Cantoni

La modifica di ordinanza è approvata nella sua totalità da 23 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF**. Tre Cantoni (**AG, BE e BS**) esprimono riserve sulle operazioni di pensione. Un Cantone (**AG**) auspica che vengano forniti chiarimenti in merito al diritto collettivo di partecipazione agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale allo scopo di migliorare la certezza giuridica in quest'ambito. Due Cantoni (**BE e FR**) sottolineano che la modifica proposta per quanto riguarda l'ordine dei beneficiari introduce uno squilibrio tra il 2° e il 3° pilastro e ritengono opportuno rivedere l'ordine dei beneficiari nella LPP.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si esprimono su queste modifiche di ordinanza.

Partiti politici

PLR, UDC e PSS approvano le modifiche di ordinanza nel loro complesso. Il **PLR** ritiene che l'evoluzione della società richieda che gli assicurati possano definire più beneficiari, anche nel 2° pilastro, e invita il Consiglio federale ad avviare una riforma del sistema dei beneficiari nella previdenza professionale. L'**UDC** approva le modifiche proposte, che giudica necessarie, ma esprime forti riserve in merito alla modifica relativa alle prescrizioni in materia di liquidazione parziale e ritiene inadeguata la frazione minima fissata al 10 per cento per i beneficiari del 1° e 2° rango.

Il **PSS** approva le modifiche proposte nella loro totalità, in particolar modo l'esclusione della 13^a mensilità AVS dalla valutazione dell'adeguatezza.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM, USI, USS e Travail.Suisse approvano le modifiche di ordinanza. **USS e Travail.Suisse** esprimono riserve in merito alla fissazione del limite massimo del 4 per cento del patrimonio di previdenza per il bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio, che ritengono troppo elevato. L'**USI** esprime una forte riserva sulla modifica relativa alle prescrizioni in materia di liquidazione parziale. L'**USS** ritiene che nell'ambito delle liquidazioni parziali occorranza misure regolamentari supplementari per continuare a limitare la concorrenza delle fondazioni collettive. **USAM, USI, USS e Travail.Suisse** approvano le modifiche proposte in relazione ai beneficiari e precisano che tale flessibilizzazione tiene maggiormente conto dell'attuale eterogeneità delle situazioni familiari.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Pro Senectute, CSA, ADF, FER e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni approvano le modifiche di ordinanza.

ASIP, CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2.Säule, ASA, SWIC, CAFD e AMAS si sono pronunciati esclusivamente su singoli aspetti e non sul progetto nel suo complesso. **ASIP, CSEP, inter-pension e ASA** esprimono forti riserve in merito alla modifica relativa alle prescrizioni in materia di liquidazione parziale, poiché secondo loro costituisce un cambiamento sostanziale, che comporterebbe conseguenze del tutto sproporzionate per gli istituti di previdenza. Inter-pension ritiene, inoltre, che

occorra adattare anche l'articolo 20a LPP relativo ai beneficiari. L'**ASA** esprime una riserva in merito alla modifica prevista nell'allegato, poiché stima che la formulazione attuale sia già sufficientemente chiara e che non sia assolutamente necessario adattarla. La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** esprime forti riserve in merito all'allentamento del divieto di effetto leva per le operazioni di pensione, poiché ritiene che queste operazioni non apportino alcun vantaggio operativo. **CAFP** e **AMAS** auspicano una modifica analoga nell'ottica della parità di trattamento tra le fondazioni d'investimento e gli istituti di previdenza. L'**AMAS** auspica altresì che venga fornito un chiarimento in merito al concetto di effetto leva.

L'**ASA** esprime una riserva in merito alla frazione minima del 10 per cento, che ritiene superflua poiché una forma di tutela è già stata introdotta con la revisione del diritto successorio. **VVS** auspica un'armonizzazione del regime dei beneficiari con quello della previdenza individuale nel libero passaggio e auspica che tutti i beneficiari siano tenuti ad annunciarsi entro un termine stabilito dopo il decesso, pena la possibilità per la fondazione di versare l'avere ai beneficiari noti.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** approvano le modifiche proposte.

3.2 Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

3.2.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

3.2.1.1 Commenti sull'adeguatezza (art. 1 cpv. 3)

Cantoni

La modifica proposta secondo la quale la 13^a mensilità AVS è esclusa dalla valutazione dell'adeguatezza dei piani di previdenza è approvata da 23 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF**. **AI** e **NW** sottolineano che questa precisazione è opportuna e necessaria. **GL** è del parere che questa precisazione fornisca maggiore chiarezza e certezza giuridica sia per gli istituti di previdenza che per le persone assicurate. **SG** e **VD** ritengono che questa modifica dell'adeguatezza dei piani di previdenza sia comprensibile nella misura in cui è conforme agli impegni assunti in occasione della votazione popolare. **LU** critica l'esclusione della 13^a mensilità AVS dal calcolo dell'adeguatezza, ma ne prende atto alla luce della regolamentazione prevista nel messaggio, che intende evitare qualsiasi disparità di trattamento tra gli attuali e i futuri beneficiari di rendite. **ZG** ritiene particolarmente importante che le modifiche giuridiche necessarie all'introduzione della 13^a mensilità AVS siano disponibili il prima possibile, affinché gli adeguamenti ai sistemi informatici possano essere effettuati e testati in tempo utile. La **CDF** sottolinea di ritenere ammissibile la modifica che esclude la presa in considerazione della 13^a mensilità AVS nel calcolo della valutazione dell'adeguatezza, precisando tuttavia che si tratta di un'eccezione contraria al sistema. Normalmente, per il calcolo della valutazione dell'adeguatezza andrebbero prese in considerazione tutte le prestazioni versate dall'AVS.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su questa modifica.

Partiti politici

PLR, UDC e PSS sostengono e approvano questa modifica e sottolineano che rappresenta un'attuazione incontestabile della volontà popolare.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM, USI, USS e Travail.Suisse approvano questa modifica, che ritengono essenziale. L'**USAM** la considera indispensabile per rafforzare la pertinenza dei piani previdenziali per i redditi medi. L'**USI** propone, all'articolo 24a capoverso 1 OPP 2, di chiarire come le prestazioni della previdenza professionale devono essere coordinate con le rendite AVS e le altre prestazioni delle assicurazioni sociali. **Travail.Suisse** accoglie con favore questo chiarimento e sottolinea che l'esclusione della 13^a mensilità AVS dalla valutazione dell'adeguatezza dei piani di previdenza garantisce che gli istituti di previdenza non debbano modificare o ridurre le loro prestazioni regolamentari.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Pro senectute, CSA, ADF, ASIP, PK-Netz 2. Säule, ASA, FER e Conferenza delle autorità cantionali di vigilanza LPP e delle fondazioni sostengono espressamente questa modifica. L'**ASIP** raccomanda di introdurre un chiarimento all'articolo 24a capoverso 1 OPP 2 allo scopo di garantire un'applicazione coerente del coordinamento del diritto.

CSEP, VVS, inter-pension, SWIC, CAFD e AMAS non si pronunciano su questa modifica.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** sostengono questa modifica. Un **partecipante spontaneo** specifica che questa modifica è fondamentale per raggiungere l'obiettivo del livello totale del reddito di sostituzione alla pensione e migliorare il potere d'acquisto dei pensionati.

3.2.1.2 Commenti sul diritto collettivo di partecipazione agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale, incluso l'allegato (art. 27h cpv. 1).

Cantoni

Questa proposta è approvata da 23 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF**.

AG sottolinea che la disposizione secondo la quale la quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici, può in taluni casi entrare in contraddizione con la disposizione secondo la quale, per il calcolo della quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo si deve tenere conto del contributo da esso fornito. **AG** auspica che vengano forniti chiarimenti per migliorare la certezza giuridica in quest'ambito.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su questa modifica.

Partiti politici

PLR e PSS non formulano alcuna osservazione su questa disposizione, ma si dichiarano favorevoli al progetto nel suo complesso. L'**UDC** esprime una forte riserva, poiché considera che questa modifica venga presentata a torto come una rettifica puramente linguistica, mentre in realtà si tratta di una modifica materiale di rilievo delle disposizioni sulla liquidazione parziale, che potrebbe comportare la necessità di adattare praticamente tutti i regolamenti di liquidazione parziale e richiederne l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM e **USS** sostengono questa modifica, che riprende le raccomandazioni contabili Swiss[°]GAAP[°]RPC 26 nell'ambito dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici e armonizza la terminologia dell'OPP 2. L'**USS** ritiene tuttavia che occorran misure regolamentari supplementari nell'ambito delle liquidazioni parziali per continuare a limitare la concorrenza delle fondazioni collettive orientate al profitto alla ricerca di rischi vantaggiosi.

L'**USI** esprime una forte riserva secondo cui la modifica proposta non costituisce un semplice chiarimento linguistico ai sensi delle Swiss°GAAP°RPC°26, bensì di una modifica sostanziale con potenziali conseguenze rilevanti per gli istituti di previdenza, che in molti casi comporterebbe una revisione dei regolamenti di liquidazione parziale.

Travail.Suisse non si pronuncia su questa proposta.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Pro senectute, CSA e ADF non si esprimono su questa disposizione ma sostengono il progetto nel suo complesso.

Tre organizzazioni e organi esecutivi (**PK-Netz 2. Säule, FER e Conferenza delle autorità cantionali di vigilanza LPP e delle fondazioni**) approvano questa modifica. **PK-Netz 2. Säule** è favorevole alla modifica proposta, che riprende le raccomandazioni contabili Swiss°GAAP°RPC 26 nell'ambito dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici, ma ritiene che occorrano ulteriori disposizioni nel campo delle liquidazioni parziali al fine di arginare la concorrenza sleale delle fondazioni collettive.

La **Conferenza delle autorità cantionali di vigilanza LPP e delle fondazioni** approva il chiarimento fornito, nonché l'armonizzazione con la formulazione delle Swiss°GAAP°RPC 26, ma invece di una semplice modifica di un articolo preferirebbe un riesame integrale di tutte le disposizioni relative alla liquidazione parziale, al fine di evitare di dover rivedere e approvare ripetutamente a intervalli regolari tutti i regolamenti di liquidazione parziale.

Quattro organizzazioni e organi esecutivi (**ASIP, CSEP, inter-pension e ASA**) esprimono forti riserve, poiché ritengono che la modifica proposta costituisca un cambiamento materiale che comporterà delle conseguenze per gli istituti di previdenza, in particolare per quelli che dovranno adeguare il loro regolamento di liquidazione parziale.

La **CSEP** non respinge in linea di principio tale modifica. Tuttavia, ritiene che sarebbe più opportuno considerare il contesto globale delle disposizioni relative alla liquidazione parziale. **Inter-pension** raccomanda di rinunciare del tutto a questa modifica, che comporterebbe la necessità per gli istituti di previdenza di rivedere i propri regolamenti di liquidazione parziale, con un conseguente onere di lavoro e costi sproporzionati. L'**ASA** ritiene che l'onere legato alla modifica proposta sia sproporzionato e che questa modifica potrebbe comportare incertezza nella pratica, in particolare nei casi di procedure di liquidazione parziale in corso. L'**ASA** sottolinea altresì che la formulazione attuale nell'allegato è già sufficientemente chiara, soprattutto in relazione alle disposizioni delle raccomandazioni contabili Swiss°GAAP°RPC 26 e ritiene che non vi sia necessità di procedere a una modifica.

VVS, SWIC, CAFD e AMAS non si pronunciano su questa proposta di modifica.

Pareri spontanei

Tre **partecipanti spontanei** approvano questa disposizione di ordinanza. Un **partecipante spontaneo** ritiene che si tratti di una modifica di tipo formale che si limita a confermare la prassi attuale della maggior parte degli uffici di consulenza e delle casse pensioni. Propone inoltre di modificare gli articoli dell'OPP 2 che menzionano «*le riserve di fluttuazione*» al plurale e di mettere «*la riserva di fluttuazione*» al singolare.

3.2.1.3 Commenti sull'autorizzazione delle operazioni di pensione (art. 53 cpv. 6 e 7)

Cantoni

Quattordici Cantoni (**AR, BL, GE, GR, LU, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, ZG e ZH**) e CDF non si esprimono su queste disposizioni ma approvano il progetto nel suo complesso.

Otto Cantoni (**AG, AI, BS, FR, GL, NW, SG e VS**) accolgono con favore queste modifiche.

AG approva l'autorizzazione delle operazioni di pensione ma, considerati i rischi a esse legati, ritiene che occorranzo condizioni legali supplementari e auspica che nel contratto tra il cedente e il cessionario vengano chiariti i seguenti punti: come viene compensata esattamente una differenza di valore; come vengono effettuate le eventuali distribuzioni (interessi, dividendi); come viene esercitato l'obbligo di voto in qualità di azionario in conformità all'articolo 71a LPP. **AI, NW e SG** sottolineano che tale allentamento è opportuno e costituisce uno sgravio per le casse pensioni interessate. **BS** approva la disposizione, ma ritiene che occorra definire esigenze chiare in materia di garanzia finanziaria e di conoscenze specialistiche dell'organo supremo allo scopo di poter trattare e vigilare su questi rischi in modo adeguato. **GL** fa presente che l'allentamento proposto amplia il margine di manovra degli istituti di previdenza ma aumenta il rischio di problemi di liquidità se queste transazioni non sono gestite e sorvegliate con cura, poiché l'obiettivo prioritario deve rimanere quello di garantire la stabilità finanziaria e la capacità di erogare prestazioni a favore dei pensionati. **VS** ritiene che questa misura rafforzi la capacità delle casse pensioni di onorare i loro obblighi senza dover liquidare prematuramente attivi o modificare le strategie d'investimento in modo vincolante.

BE esprime forti riserve con i seguenti commenti. Ritiene che questa modifica sia contraria al sistema, poiché la pianificazione della liquidità degli istituti di previdenza deve orientarsi al lungo termine. Inoltre, il rapporto esplicativo non contiene informazioni sufficienti sull'effettiva necessità di procedere a tale modifica. Infine, considera che le informazioni presentino lacune sia riguardo al numero di istituti di previdenza per i quali questa modifica costituisce un valore aggiunto, sia riguardo all'impatto che essa avrebbe su tali istituti.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) e CDF non si pronunciano su questa modifica.

Partiti politici

PLR, UDC e PSS sono favorevoli a questa proposta di modifica.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI, USS e Travail.Suisse approvano questa modifica. L'**USS** apprezza il fatto che nelle operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sia ammesso alcun effetto leva. **USS** e **Travail.Suisse** ritengono che il limite massimo fissato al 4 per cento degli attivi di previdenza destinato al bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio sia troppo elevato e debba essere ridotto al 2 o, al massimo, al 3 per cento.

L'**USAM**, dal canto suo, esprime una riserva e ritiene che il trattamento specifico riservato alla copertura dei rischi di cambio crei un regime particolare difficilmente giustificabile rispetto alle altre categorie di attivi.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Pro senectute, CSA, ASIP, ASA, FER, SWIC e AMAS sostengono la modifica proposta. L'**ASIP** accoglie con favore il fatto che la modifica proposta fissi valori massimi concreti, limitati nel tempo e proporzionati alle dimensioni di un istituto di previdenza per l'utilizzo di questi mezzi. Per una questione di precisione linguistica, l'**ASIP** sottolinea che occorrerebbe aggiungere la parola «sistematicamente» al capoverso 7, poiché le operazioni pronti contro termine possono sempre comportare effetti leva.

Anche **SWIC** approva questa modifica e precisa che classificherebbe l'articolo 53 capoverso 7 OPP 2 quale chiarimento supplementare alla lettera c dell'articolo 53 capoverso 6 OPP 2 e lo modificherebbe

come segue: «L'effetto leva che ne risulta è autorizzato soltanto temporaneamente». L'**AMAS** raccomanda, per motivi di coerenza terminologica, di chiarezza operativa e di efficacia, di utilizzare il termine «attivi di investimento» in maniera uniforme nei due capoversi della modifica proposta. L'**AMAS** auspica altresì che venga fornito un chiarimento in merito all'interpretazione del concetto di effetto leva. **ASA** e **AMAS** raccomandano, in un'ottica di parità di trattamento, di prevedere esplicitamente a medio termine l'eliminazione del divieto di operazioni di pensione anche per le fondazioni d'investimento.

PK-Netz 2. Säule e **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** esprimono forti riserve su questa modifica.

PK-Netz 2. Säule constata che non è chiaro perché siano necessarie operazioni di pronti contro termine al di fuori della copertura dei rischi di cambio (p. es. per la gestione delle liquidità). Soltanto gli istituti di previdenza più grandi e specializzati hanno accesso a questo mercato. Inoltre, **PK-Netz 2. Säule** ritiene che il tetto massimo del 4 per cento del patrimonio di previdenza per coprire il bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio sia troppo elevato e raccomanda di ridurlo al 3 per cento.

Secondo la **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**, le modifiche proposte non comportano alcun vantaggio per gli istituti di previdenza, bensì mettono a repentaglio la certezza giuridica, introducono rischi supplementari sul mercato e a livello operativo, nonché costi supplementari. Sono utili soltanto ai grandi istituti.

ADF, CSEP, VVS e **inter-pension** non si pronunciano su questa modifica.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** sostengono la proposta di modifica. Un **partecipante spontaneo** approva questa modifica poiché consente agli istituti di previdenza di ottenere liquidità a breve termine e a costi ridotti per coprire i rischi di cambio.

3.2.1.4 Commenti sulle modifiche di carattere redazionale (art. 55 lett. e, art. 62a cpv. 1 e art. 62d OPP 2).

Cantoni

Ventitré Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF** approvano queste proposte di modifica.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su queste modifiche.

Partiti politici

PLR e **PSS** non commentano queste disposizioni ma sostengono il progetto nel suo complesso. L'**UDC**, dal canto suo, non si pronuncia su queste modifiche.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM e **USI** approvano queste proposte di modifica. **USS** e **Travail.Suisse** non si pronunciano su queste proposte.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Pro senectute, CSA, ADF, ASA, FER e **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** approvano queste modifiche. L'**ASA** accoglie con favore queste disposizioni di ordinanza.

CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, SWIC, CAFD e **AMAS** non si pronunciano su queste proposte di modifica.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** sostengono queste disposizioni di ordinanza.

3.2.2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) – Commenti sulla flessibilità dell'ordine dei beneficiari e sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 2 cpv. 2 e 3)

Cantoni

Ventitré Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF** si esprimono a favore di queste modifiche.

Cinque Cantoni (**AI, GL, NW, SG e VS**) apprezzano particolarmente la flessibilità creata per quanto riguarda l'ordine dei beneficiari nel pilastro 3a, poiché consente di prendere maggiormente in considerazione l'attuale eterogeneità delle situazioni familiari. **SG** e **CDF** approvano in modo particolare la frazione minima fissata al 10 per cento, poiché ritengono importante continuare a garantire la tutela e la sicurezza dei familiari.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su queste modifiche.

Partiti politici

Il **PSS** sostiene questa modifica nel suo complesso. L'**UDC** approva la flessibilità creata da questa modifica ma esprime una forte riserva sulla frazione minima fissata al 10 per cento, che ritiene inadeguata. Il **PLR** prende atto di questa modifica, ma sottolinea che il problema fondamentale risiede nell'ordine dei beneficiari delle casse pensioni, disciplinato dalla legislazione sulla previdenza professionale (art. 20a LPP).

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (**USAM, USI, USS, Travail.Suisse**) sostengono queste proposte di modifica.

USAM, USS e Travail.Suisse approvano in particolare l'allentamento e la maggiore flessibilità introdotta nell'ordine dei beneficiari, ritenendo che tenga meglio conto dell'attuale eterogeneità delle situazioni familiari.

USS e Travail.Suisse approvano la fissazione di una frazione minima del 10 per cento per i beneficiari del 1° e 2° rango. L'**USAM**, dal canto suo, raccomanda di precisare che la frazione minima del 10 per cento deve imperativamente essere garantita per tutti i beneficiari del 1° e 2° rango per evitare una riduzione equivalente a un'esclusione.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Cinque organizzazioni e organi esecutivi (**CSA, ADF, PK-Netz 2, Säule e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**) sostengono queste proposte nella loro totalità.

Pro senectute, VVS e ASA approvano la flessibilità creata per quanto riguarda l'ordine dei beneficiari. **Pro senectute** sottolinea che questa maggiore flessibilità lascia un margine di manovra un po' più ampio agli intestatari nella loro pianificazione. **VVS** sostiene questa modifica e ritiene che potrà essere attuata con un onere minimo da parte delle istituzioni del 3° pilastro.

Pro senectute e VVS accolgono con favore la frazione fissata al 10 per cento. **VVS** fa presente che in assenza di una disposizione transitoria potrebbero sorgere problemi relativi ai trattamenti delle dichiarazioni di beneficiari esistenti che violano la nuova frazione proposta e raccomanda pertanto una disposizione chiara al riguardo.

L'**ASA** raccomanda che solo i discendenti diretti possano essere elevati al primo rango e non anche i partner conviventi. Inoltre, esprime una forte riserva in merito alla frazione minima del 10%, poiché ritiene che ostacoli la decisione degli intestatari sulla ripartizione che desiderano effettuare. Ritiene altresì che questa proposta di modifica sia superflua.

Infine, l'**ASA** auspica che sia concesso un termine di dodici mesi (a decorrere dalla pubblicazione definitiva) per l'attuazione di tali modifiche.

Sei organizzazioni e organi esecutivi (**ASIP, CSEP, inter-pension, SWIC, CAFD e AMAS**) non si pronunciano su questa proposta di modifica.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** sostengono queste modifiche. Un **partecipante spontaneo** sottolinea che queste modifiche consentono di tenere maggiormente in considerazione le famiglie ricomposte, garantendo al contempo una protezione minima ai familiari del defunto.

3.2.3 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)

3.2.3.1 Commenti sul tasso d'interesse in caso di ripartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata (art. 8a cpv. 1)

Cantoni

Ventitré Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF** sostengono questa proposta di modifica.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su queste modifiche.

Partiti politici

PLR, PSS e UDC approvano questa modifica.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM, USI e Travail.Suisse sono favorevoli a questa proposta. In particolare, **Travail.Suisse** sottolinea che questa modifica adegua la disposizione alla situazione giuridica attuale.

L'**USS** non si pronuncia su questa disposizione.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Quattro organizzazioni e organi esecutivi (**Pro senectute, CSA, ADF e FER**) approvano questa disposizione.

Dieci organizzazioni e organi esecutivi (**ASIP, CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, ASA, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP, SWIC, CAFD e AMAS**) non si pronunciano su questa disposizione.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** approvano la totalità delle modifiche proposte.

3.2.3.2 Commenti sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 15 cpv. 3)

Cantoni

Ventitré Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**) e **CDF** approvano le modifiche proposte. La **CDF** sottolinea che è ragionevole applicare la medesima regola anche agli assicurati titolari di conti o polizze di libero passaggio.

Tre Cantoni (**JU, OW e TG**) non si pronunciano su queste modifiche.

Partiti politici

PLR e **PSS** approvano queste modifiche. Il **PLR** auspica che l'ordine dei beneficiari nella previdenza professionale (art. 20a LPP) sia reso più flessibile, poiché ritiene che questo sistema sia obsoleto e non corrisponda più alla società attuale. L'**UDC** non si pronuncia su questa modifica.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM, USI, USS e **Travail.Suisse** approvano questa modifica. L'**USAM** ritiene, in particolare, che l'ordine dei beneficiari nella previdenza professionale debba essere reso più flessibile, poiché i figli maggiorenni non a carico della persona assicurata sono svantaggiati rispetto ai concubini (art. 20a LPP).

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Sette organizzazioni e organi esecutivi (**Pro senectute, CSA, ADF, VVS, ASA, FER e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP**) approvano la modifica proposta.

VVS auspica inoltre un'armonizzazione del regime dei beneficiari nell'ordinanza sul libero passaggio identica a quella proposta nel 3° pilastro.

ASIP, CSEP, inter-pension, PK-Netz 2, Säule, SWIC, CAFP e **AMAS** non si pronunciano su questa modifica.

Pareri spontanei

Due **partecipanti spontanei** approvano questa modifica. Un **partecipante spontaneo** auspica che vengano forniti chiarimenti in merito all'espressione «la frazione di uno dei beneficiari».

3.2.4 Altre richieste

Secondo **BE, FR, PLR, inter-pension** e **USAM**, anche l'ordine dei beneficiari nella previdenza professionale (art. 20a LPP) va adeguato per dare maggiore flessibilità agli assicurati, poiché il sistema della previdenza professionale non corrisponde più all'attuale realtà sociale.

Secondo **VVS**, occorre altresì creare una disposizione che consenta ai beneficiari di rinunciare alle loro aspettative di previdenza, come nel diritto successorio. Auspicherebbe inoltre che tutti i beneficiari fossero tenuti ad annunciarsi entro un termine stabilito dopo il decesso, pena il diritto della fondazione di versare l'avere di previdenza ai beneficiari noti, con effetto liberatorio.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
IT	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo
FDK CDF	Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances

2. Politische Parteien

Partis politiques

Partiti politici

FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione democratica di centro
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete

Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri (ha rinunciato a prendere posizione)
-------------------	---

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft

Associations faitières de l'économie qui oeuvrent au niveau national Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
	Travail.Suisse

5. Weitere Organisationen und Durchführungsstellen

Autres organisations et organes d'exécution

Altre organizzazioni et organi esecutivi

	Pro Senectute Schweiz Pro Senectute Suisse Pro Senectute Svizzera
--	---

SSR CSA CSA	Schweizerischer Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio svizzero degli anziani
	Inclusion Handicap (<i>ha rinunciato a prendere posizione</i>)
ASIP ASIP ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
SKPE CSEP CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
VVS	Verein Vorsorge Schweiz
Inter-pension Inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
	PK-Netz 2. Säule
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni
FER	Fédération des Entreprises Romandes
	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pensions Funds
KGAST CAFP	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement
AMAS	Asset Management Association Switzerland
SVF ADF	Schweizerischer Verband für Frauenrechte Association suisse pour les droits des femmes

6. Andere interessierte Organisationen oder Einzelpersonen
Autres organisations intéressées ou personnes individuelles
Altre organizzazioni interessate o privati

VBPCD	Arbeitgeberverband Basler Pharma-, Chemie- und Dienstleistungsunternehmen
	Groupe Mutuel Services SA
	Luzerner Kantonalbank
	Pittet Associés SA